

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 15-450

Regolamento CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013. Misure 112, 121 e 311 - modifica ed integrazione della DGR n. 13-5561 del 25.03.2013 e s.m.i. ("Linee guida e istruzioni tecniche per l'applicazione" delle Misure 112, 121 e 311 del PSR").

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;

visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 e s.m.i. recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale;

visti gli Orientamenti strategici comunitari e il Piano strategico nazionale in materia di politica dello sviluppo rurale;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009), in cui sono indicati, tra l'altro, le strategie e le priorità di intervento, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure prescelte per attuare la strategia di intervento;

considerato che il sopraccitato PSR 2007-2013 del Piemonte comprende le Misure 112 "Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori", 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e 311 "Diversificazione in attività non agricole" le quali prevedono rispettivamente la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'insediamento di giovani agricoltori, l'ammodernamento delle aziende agricole e la realizzazione nelle aziende agricole di investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività;

viste le "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle Misure 112, 121 e 311" approvate con DGR n. 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i. il cui testo coordinato è stato approvato con DGR n. 13-5561 del 25.03.2013 e s.m.i. (di cui alle DD.G.R n. 64 – 6116 del 12/07/2013, n. 39-6958 del 23.12.2013 e n. 12-7111 del 17.02.2014);

visto che le disposizioni del PSR prevedono che per le Misure 112, 121 e 311 l'attività gestionale sia svolta dalle Province e l'erogazione effettiva dei contributi sia effettuata dall'Organismo Pagatore Arpea sulla base degli elenchi di liquidazione formati dalle Province;

visto il Regolamento CE n. 74/2009 (di modifica del Regolamento CE n. 1698/2005) con il quale, sulla base della revisione (cosiddetto "health check") della Politica Agricola Comunitaria (PAC) di metà programmazione, sono state individuate alcune "nuove sfide" da affrontare nella attuazione

dei PSR 2007-2013, tra cui, per la Misura 121, quelle relative a “Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti”, “Gestione delle risorse idriche” e “Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero casearia”;

visto che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte è stato ripetutamente modificato e che una nuova proposta di modifica è stata approvata con DGR n. 30-220 del 4 agosto 2014 (recependo quanto emerso dalla consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR svoltasi dal 5 al 17 giugno 2014) ed è stata notificata alla Unione Europea in data 5 agosto 2014;

considerando che la proposta di modifica del PSR approvata con DGR n. 30-220 del 4 agosto 2014 prevede una rimodulazione tra le diverse Misure del PSR delle risorse disponibili e che questo, tra l'altro, rende necessario modificare i termini ultimi di conclusione delle varie fasi gestionali delle Misure 112, 121 e 311, adeguando e posticipando i termini stessi al fine di tenere conto della tempistica con cui le risorse rimodulate saranno effettivamente disponibili;

considerato altresì che anche le Province, Enti delegati alla gestione delle Misure 112, 121 e 311, e le Organizzazioni Professionali espressione del mondo agricolo, hanno richiesto di modificare e posticipare i termini ultimi di conclusione delle varie fasi gestionali delle Misure 112, 121 e 311 a causa delle difficoltà (dovute ad esempio ad eccessiva lentezza nel rilascio di atti autorizzativi da parte di altre amministrazioni, ad avversità atmosferiche, alla crisi economica generalizzata) che hanno rallentato la realizzazione degli investimenti oggetto dei contributi delle Misure 112, 121 e 311;

visto che le sopra citate “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle Misure 112, 121 e 311” prevedono il 30.04.2014 come data ultima per la conclusione della attività gestionale relativa alle Misure 112, 121 e 311 del PSR e ritenuto opportuno, per le considerazioni sopra esposte, posticipare tale scadenza, rispettivamente al 31.12.2014 per i bandi emanati tra il 2007 ed il 2011 compreso ed al 30.06.2015 per i bandi emanati nel 2013 (di cui alle DGR n. 27-6473 del 7.10.2013, n. 28-6474 del 7.10.2013 e n. 29-6475 del 7.10.2013), visto che i bandi 2013 stessi prevedono quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti da parte dei beneficiari il 31.01.2015, termine decorso il quale è necessario prevedere un adeguato intervallo di tempo per l'attività di accertamento finale, controllo e liquidazione dei contributi da parte delle Province e di Arpa;

ritenuto pertanto necessario ed opportuno modificare ed integrare di conseguenza le sopraccitate “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle Misure 112, 121 e 311” il cui testo coordinato è stato approvato con DGR n. 13-5561 del 25.03.2013 e s.m.i. per quanto riguarda i termini ultimi di conclusione delle varie fasi gestionali delle Misure 112, 121 e 311;

ritenendo necessario, per praticità operativa, demandare, nel rispetto dei termini ultimi sopra indicati, alla Direzione Agricoltura (Settore Servizi alle imprese) la definizione puntuale della tempistica per la conclusione delle varie fasi gestionali in riferimento ai singoli bandi, nonché la definizione delle modalità e della tempistica dettagliata per la conseguente disabilitazione progressiva della procedura informatica gestionale e la eventuale riabilitazione delle funzioni gestionali in riferimento a singole domande qualora ciò sia richiesto da problematiche particolari;

dato atto che il presente provvedimento dispone esclusivamente modifiche alle procedure gestionali ed alle relative tempistiche e pertanto non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte;

dato atto che sono state sentite le Province e le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali (componenti del Comitato ex art. 8 della l.r. 17/99) nella riunione di coordinamento del 10 settembre 2014;

vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. (Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione);

visti gli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

Per le considerazioni riportate in premessa, in riferimento al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, Misure 112, 121 e 311, le “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione delle Misure 112, 121 e 311” il cui testo coordinato è stato approvato con DGR n. 13-5561 del 25.03.2013 e s.m.i. (di cui alle DD.G.R n. 64 – 6116 del 12/07/2013, n. 39-6958 del 23.12.2013 e n. 12-7111 del 17.02.2014) sono così modificate ed integrate:

Al punto “8) TEMPO PER ESECUZIONE OPERE” delle citate “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione delle Misure 112, 121 e 311” il testo:

“Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine massimo di 12 mesi dal provvedimento di ammissione al sostegno (termine elevato a 18 mesi per le Aree C e D).

Tali termini sono prorogabili dalle Province di un massimo di 10 mesi (massimo elevato a 18 mesi per le Aree di montagna, esclusivamente per le aziende agricole nelle quali la realizzazione degli investimenti è in corso, tenendo conto delle maggiori difficoltà climatiche presenti), e comunque non oltre una data tale da consentire la conclusione della attività amministrativa (accertamento finale, liquidazione a saldo ed inserimento in elenco di pagamento) entro il 30.04.2014.

Le Province possono derogare (comunque non oltre una data tale da consentire la conclusione entro il 30.04.2014 della attività amministrativa, con accertamento finale, liquidazione a saldo ed inserimento in elenco di pagamento) al termine massimo di durata delle proroghe concedibili per la realizzazione degli interventi da parte delle aziende agricole, qualora il ritardo nella realizzazione degli interventi sia dovuta a cause di forza maggiore o non imputabili alla volontà del richiedente (quali ad esempio eccessiva lentezza nel rilascio di atti autorizzativi da parte di altre amministrazioni, avversità atmosferiche, ...).

Nel rispetto di tali termini massimi, gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dall’Ufficio istruttore.

Entro tale termine assegnato dall’Ufficio istruttore, il richiedente dovrà comunicare all’Ufficio medesimo la conclusione della realizzazione degli interventi e richiedere l’accertamento finale ed il pagamento del saldo. Le Province potranno consentire che la richiesta dell’accertamento finale e del pagamento del saldo non siano contestuali alla comunicazione della conclusione della realizzazione degli interventi, assegnando un ulteriore termine per la presentazione di dette richieste, comunque non oltre una data tale da consentire la conclusione della attività

amministrativa (accertamento finale, liquidazione a saldo ed inserimento in elenco di pagamento) entro il 30.04.2014.

Le disposizioni di cui al presente punto “TEMPO PER ESECUZIONE OPERE” valgono anche, per quanto applicabili, per la Misura 311 e (fermo restando l’obbligo di completa realizzazione del Piano aziendale entro 36 mesi dalla approvazione) per la Misura 112.”

È soppresso e sostituito dal seguente:

“Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine massimo di 12 mesi dal provvedimento di ammissione al sostegno (termine elevato a 18 mesi per le Aree C e D).

Tali termini sono prorogabili dalle Province di un massimo di 10 mesi (massimo elevato a 18 mesi per le Aree di montagna, esclusivamente per le aziende agricole nelle quali la realizzazione degli investimenti è in corso, tenendo conto delle maggiori difficoltà climatiche presenti), e comunque non oltre una data tale da consentire la conclusione della attività amministrativa e gestionale (accertamento finale, liquidazione a saldo, inserimento in elenco di pagamento) entro il termine ultimo del 31.12.2014 per i bandi emanati tra il 2007 ed il 2011 compreso e del 30.06.2015 per i bandi emanati nel 2013 (bandi 2013 di cui alle DGR n. 27-6473 del 7.10.2013, n. 28-6474 del 7.10.2013 e n. 29-6475 del 7.10.2013).

Le Province possono derogare (comunque non oltre una data tale da consentire la conclusione entro il 31.12.2014 per i bandi emanati tra il 2007 ed il 2011 compreso e del 30.06.2015 per i bandi emanati nel 2013 della attività amministrativa e gestionale, con accertamento finale, liquidazione a saldo, inserimento in elenco di pagamento) al termine massimo di durata delle proroghe concedibili per la realizzazione degli interventi da parte delle aziende agricole, qualora il ritardo nella realizzazione degli interventi sia dovuta a cause di forza maggiore o non imputabili alla volontà del richiedente (quali ad esempio eccessiva lentezza nel rilascio di atti autorizzativi da parte di altre amministrazioni, avversità atmosferiche, gravi difficoltà economiche del beneficiario dovute alla crisi economica generalizzata ...).

Nel rispetto di tali termini massimi, gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dall’Ufficio istruttore.

Entro tale termine assegnato dall’Ufficio istruttore, il richiedente dovrà comunicare all’Ufficio medesimo la conclusione della realizzazione degli interventi e richiedere l’accertamento finale ed il pagamento del saldo. Le Province potranno consentire che la richiesta dell’accertamento finale e del pagamento del saldo non siano contestuali alla comunicazione della conclusione della realizzazione degli interventi, assegnando un ulteriore termine per la presentazione di dette richieste, comunque non oltre una data tale da consentire la conclusione della attività amministrativa e gestionale (accertamento finale, liquidazione a saldo, inserimento in elenco di pagamento) entro il termine ultimo del 31.12.2014 per i bandi emanati tra il 2007 ed il 2011 compreso e del 30.06.2015 per i bandi emanati nel 2013 .

Le disposizioni di cui al presente punto “TEMPO PER ESECUZIONE OPERE” valgono anche, per quanto applicabili, per i bandi emanati ai sensi della “nuove sfide health check” di cui alla Misura 121, per la Misura 311 e (fermo restando l’obbligo di completa realizzazione del Piano aziendale entro 36 mesi dalla approvazione) per la Misura 112.

La Direzione Regionale Agricoltura, Settore Servizi alle imprese, nel rispetto dei termini ultimi sopra indicati, provvederà a definire la tempistica dettagliata per la conclusione delle varie fasi gestionali in riferimento ai singoli bandi, nonché a definire le modalità e la tempistica dettagliata per la conseguente disabilitazione progressiva della procedura informatica gestionale e la eventuale riabilitazione delle funzioni gestionali in riferimento a singole domande qualora ciò sia richiesto da problematiche particolari.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)